CAMERA DEI DEPUTATI N. 3327-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(PAGANI)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(SPAVENTA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni

Presentato il 10 novembre 1993

(Relatore: **Raffaele RUSSO**)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 30 novembre 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 2 dicembre 1993 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni.	1. Il decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « sarà determinato » *sono sostituite dalle seguenti:* « è determinato »;

al comma 2, le parole da: « a destinare » *fino a:* « alla società concessionaria » *sono sostituite dalle seguenti:* « a conferire una somma di importo pari al conferimento di cui al comma 1, direttamente o tramite la società finanziaria del settore, come apporto al capitale sociale della società concessionaria ».

Decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 264 del 10 novembre 1993.*

Misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare il riassetto del settore delle telecomunicazioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 ottobre 1993 e del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Ai fini dell'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, con proprio decreto, come apporto al capitale sociale dell'IRI S.p.a., il credito maturato a seguito del trasferimento all'IRITEL S.p.a. degli impianti e dei beni già appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Tale credito sarà determinato, in via definitiva, dalla commissione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge citata, entro il 31 dicembre 1993, sulla base delle conclusioni a cui perverranno la società di certificazione e l'istituto bancario già operanti ai sensi delle citate disposizioni, adottando anche il metodo reddituale per il complesso operativo, tenuto conto del valore dei rapporti tra capitalizzazioni di mercato e redditività tipici delle società dello stesso settore.

2. L'IRI S.p.a. è tenuta a destinare il conferimento di cui al comma 1, direttamente o tramite la società finanziaria del settore, alla società concessionaria dei servizi pubblici di telecomunicazioni risultante dalla unificazione delle attuali società concessionarie dei

servizi di telecomunicazioni, compresa l'IRITEL S.p.a., appartenenti al gruppo IRI, entro un anno dall'attuazione di tale unificazione. A tal fine le azioni dell'IRITEL non sono più soggette al vincolo stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione del riassetto del settore, può prorogare per il tempo occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, la concessione rilasciata all'IRITEL S.p.a., fermo restando il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 58 del 1992, per l'esercizio del diritto di opzione per la permanenza nel pubblico impiego da parte del personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

4. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*
PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.